



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 10 – Ottobre 2022

(a cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta)

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea	2
Corte di giustizia, sentenza del 6 ottobre 2022, causa C-241/21, <i>I.L.</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 20 ottobre 2022, causa C-825/21, <i>UP c. Centre public d'action sociale de Liège</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 20 ottobre 2022, causa C-66/21, <i>O.T.E.</i>	3
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	4
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 6 ottobre 2022, <i>S. c. Francia</i> , ric. n. 18207/21	4
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 13 ottobre 2022, <i>T.Z. e altri c. Polonia</i> , ric. n. 41764/17	4
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 18 ottobre 2022, <i>Muhammad c. Spagna</i> , ric. n. 34085/17	5
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 20 ottobre 2022, <i>M.T. e altri c. Svezia</i> , ric. n. 22105/18.....	5
Giurisprudenza nazionale	6
Cassazione penale, Sez. I, sentenza del 14 ottobre 2022, n. 38819.....	6

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza del 6 ottobre 2022, causa C-241/21, I.L.](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2008/115/CE – Art. 15, par. 1 – Trattenimento – Rischio per l'effettiva esecuzione dell'allontanamento – Art. 6 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Fatto: I.L., cittadino moldavo soggiornante in Estonia grazie ad un'esenzione dal visto, veniva dichiarato colpevole del reato di maltrattamenti fisici. Di conseguenza, le autorità estoni ponevano anticipatamente fine al suo diritto di soggiorno regolare sul territorio nazionale e ne ordinavano il trattenimento fino al momento dell'allontanamento, giustificando tale decisione sulla base dell'esistenza di un rischio di fuga. I.L. impugnava tale provvedimento, contestandone la legittimità. Il giudice del rinvio constatava che nessuno dei motivi di trattenimento previsti dalla normativa estone, volta a recepire l'art. 15, par. 1, della direttiva 2008/115/CE, era soddisfatto nel caso di specie. Domandava pertanto alla Corte di giustizia se l'art. 15, par. 1, della direttiva 2008/115/CE debba essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro di disporre il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare sulla sola base di un criterio generale vertente sul rischio che l'esecuzione effettiva dell'allontanamento sia compromessa.

Esito/punto di diritto: Secondo la Corte di giustizia, un criterio generale vertente sul rischio che l'esecuzione effettiva dell'allontanamento sia compromessa non soddisfa i requisiti di chiarezza, prevedibilità e protezione, sanciti sia dall'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali, sia dall'art. 5 della CEDU, posti a tutela del diritto alla libertà personale. A causa della sua mancanza di precisione, in particolare per quanto riguarda la determinazione degli elementi che devono essere presi in considerazione dalle autorità nazionali competenti ai fini della valutazione dell'esistenza del rischio sul quale esso si fonda, un siffatto criterio non consente alle persone coinvolte di prevedere, con il livello di certezza richiesto, in quali ipotesi potrebbero essere trattenute. Per gli stessi motivi, un siffatto criterio non offre a tali persone una protezione adeguata contro l'arbitrarietà della decisione stessa. Pertanto, la Corte esclude che l'art. 15, par. 1, della direttiva 2008/115 possa consentire a uno Stato membro di disporre il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare sulla sola base di un criterio generale legato al rischio di compromissione dell'esecuzione effettiva dell'allontanamento, senza che sia soddisfatto uno dei motivi di trattenimento specifici previsti e chiaramente definiti dalla normativa nazionale volta a recepire tale disposizione.

[Corte di giustizia, sentenza del 20 ottobre 2022, causa C-825/21, UP c. Centre public d'action sociale de Liège](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2008/115/CE – Art. 6, par. 4 – Diritto di soggiorno per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura – Rimpatrio – Sospensione della decisione

Fatto: UP, cittadina della Repubblica democratica del Congo, presentava in Belgio una domanda di protezione internazionale, che veniva respinta dall'autorità competente con successivo ordine di lasciare il territorio nazionale. UP presentava ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, ma non avverso l'ordine di allontanamento. Parallelamente, la stessa presentava una domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi di salute, la quale, inizialmente, veniva dichiarata ricevibile e comportava il rilascio di un'attestazione di registrazione, che consentiva all'interessata di avere accesso all'assistenza sociale economica. Tuttavia, nel momento in cui interveniva la decisione di rigetto del ricorso avverso la decisione sulla domanda di protezione internazionale, l'Ufficio stranieri respingeva anche la domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi di salute e decideva di recuperare l'importo già versato a titolo di assistenza sociale. UP, dunque, impugnava detta decisione, senza che il ricorso avesse effetto sospensivo. L'impugnazione veniva respinta in primo grado e in appello, poiché l'ordine di lasciare il territorio, adottato prima della domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi di salute e sospeso nelle more della procedura di rilascio di tale autorizzazione, continuava a sussistere e la sospensione cessava di produrre i propri effetti in seguito al rigetto della domanda. Quindi, da quel momento, il soggiorno della ricorrente doveva considerarsi irregolare, il che impediva l'ottenimento di un'assistenza sociale diversa dall'assistenza sanitaria

urgente. UP, per contro, sosteneva che il rilascio di attestazioni di registrazione al cittadino di un paese terzo che invochi un diritto di soggiorno stia a indicare che quest'ultimo è autorizzato a soggiornare, anche se in modo temporaneo e precario, e comporti, pertanto, la revoca implicita dell'ordine di lasciare il territorio, precedentemente notificato. La questione giungeva alla Corte di Cassazione, la quale effettuava un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, dubitando della compatibilità della normativa nazionale con l'art. 6, par. 4, della direttiva 2008/115, ai sensi del quale gli Stati membri possono rilasciare «in qualsiasi momento» a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare un «permesso di soggiorno autonomo» o un'«altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare» per «motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura».

Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia afferma che l'art. 6, par. 4, della direttiva 2008/115 consente a uno Stato membro di prevedere che la concessione di un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, in attesa dell'esito dell'esame di una domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, comporti la revoca implicita di una decisione di rimpatrio precedentemente adottata nei suoi confronti a seguito del rigetto di una domanda di protezione internazionale. Secondo la Corte, dal tenore letterale della norma risulta che gli Stati membri, quando concedono un diritto di soggiorno per motivi caritatevoli, umanitari o di altro tipo, possono prevedere sia che quest'ultimo abbia l'effetto di sospendere, durante il periodo di validità di tale permesso, qualsiasi decisione di rimpatrio precedentemente adottata nei confronti dell'interessato, sia che tale diritto di soggiorno comporti l'annullamento di una tale precedente decisione di rimpatrio. Tale interpretazione non contrasta con l'effetto utile della direttiva 2008/115 – ossia l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio con la massima celerità –, non trovando applicazione, nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte elaborata a partire dalla causa [J.N. \(sentenza del 15 febbraio 2016, C-601/15 PPU\)](#), relativa alle conseguenze del rilascio di un'autorizzazione a restare nel territorio in caso di domande multiple¹.

[Corte di giustizia, sentenza del 20 ottobre 2022, causa C-66/21, O.T.E.](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento Dublino III – Direttiva 2004/81/CE – Art. 6 – Concessione del periodo di riflessione – Divieto di eseguire una misura di allontanamento

Fatto: O.T.E., cittadino nigeriano, dopo aver presentato tre domande di protezione internazionale in Italia, nonché un'ulteriore domanda in Belgio, chiedeva asilo nei Paesi Bassi. Lo Stato italiano accettava la richiesta di ripresa in carico del soggetto, ai sensi dell'art. 18, par. 1, lett. d), del regolamento Dublino III, e il segretario di Stato olandese informava lo stesso che avrebbe respinto la sua domanda di asilo, senza esame, data la sussistenza della competenza dell'Italia per l'esame della sua istanza. O.T.E., dunque, dichiarava di essere stato vittima della tratta di esseri umani in Italia e di aver riconosciuto uno degli autori di tale reato in un centro di accoglienza nei Paesi Bassi. Il segretario di Stato olandese rifiutava comunque di esaminare la sua domanda e disponeva il suo trasferimento verso l'Italia. L'interessato sporgeva denuncia presso le autorità dei Paesi Bassi sostenendo di essere stato vittima di tratta di esseri umani, ma la denuncia veniva archiviata senza seguito. La questione, dunque, veniva esaminata dal giudice del rinvio, a seguito del ricorso promosso dallo stesso O.T.E. avverso la decisione di archiviazione della denuncia, ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 6 della direttiva 2004/81: la norma sancisce il diritto del cittadino di un paese terzo di vedersi concedere un periodo di riflessione – la cui durata è stabilita dal diritto nazionale – per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti. Durante questo periodo, non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo.

¹ La Corte di giustizia ricorda che l'effetto utile della direttiva 2008/115 richiede che una procedura avviata in forza di tale direttiva, nell'ambito della quale è stata adottata una decisione di rimpatrio, sia ripresa non al suo inizio, ma alla fase in cui essa è stata interrotta in conseguenza del deposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal momento del rigetto in primo grado della domanda stessa. Gli Stati membri sono tenuti a non compromettere la realizzazione dell'obiettivo, perseguito da tale direttiva, di procedere all'allontanamento con la massima celerità (punti da 74 a 76 e 80 della sentenza *J.N.*).

Esito/punto di diritto: La Corte sostiene che il riconoscimento di un periodo di riflessione a un richiedente protezione internazionale non impedisce allo Stato membro nel cui territorio egli si trova di presentare, nel corso di tale periodo, la propria richiesta di prendere in carico tale richiedente da parte di un altro Stato membro e, in caso di accettazione di quest'ultimo, di adottare una decisione di trasferimento verso lo Stato membro così richiesto. Inoltre, i giudici precisano che spetta agli Stati membri garantire un punto di equilibrio tra la durata del periodo di riflessione da essi concesso alle vittime della tratta di esseri umani nei loro rispettivi territori e il rispetto del termine di sei mesi, previsto all'art. 29, par. 1 e 2, del regolamento Dublino III, per procedere al trasferimento dell'interessato. Dunque, l'art. 6, par. 2, della direttiva 2004/81 osta a che una decisione di trasferimento di un cittadino di un paese terzo sia eseguita durante il periodo di riflessione garantito al par. 1 di tale art. 6, ma non osta all'adozione né di una siffatta decisione, né di misure preparatorie dell'esecuzione di quest'ultima (sempre che tali misure non privino di effetto utile tale periodo di riflessione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare).

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 6 ottobre 2022, S. c. Francia, ric. n. 18207/21](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Misure provvisorie *ex art.* 39 Regolamento di procedura della Corte – Espulsione – *refoulement* – Russia

Fatto: il ricorrente è un cittadino russo di origine cecena. Arrestato nel 2004 per presunte relazioni con soggetti coinvolti nel movimento insurrezionale ceceno, veniva detenuto e torturato e costretto a confessare il suo coinvolgimento nel citato movimento. Rilasciato con un'amnistia, viveva in clandestinità dietro la costante minaccia dei servizi segreti russi. Ferito in un attacco dell'esercito russo nel luglio 2008 e dichiarato morto dalla stampa russa, fuggiva in Azerbaigian e poi in Ucraina. Entrato illegalmente in Francia nel 2013, avanzava domanda d'asilo. Gli veniva riconosciuto lo *status* di rifugiato che, tuttavia, veniva successivamente revocato poiché il ricorrente lo aveva ottenuto in modo fraudolento, dichiarando una falsa identità. Veniva, infine, disposta la sua espulsione, in quanto considerato una minaccia alla sicurezza nazionale.

Esito/punto di diritto: La Corte ricorda che, in caso di espulsione, le autorità nazionali sono tenute a esaminare il rischio reale che la persona interessata subisca un danno irreparabile, tenendo conto di tre aspetti: la situazione generale del Paese di destinazione, l'eventuale appartenenza del ricorrente a un gruppo vulnerabile, le sue circostanze personali. Quanto ai primi due profili, per la Corte la situazione non è tale da determinare una violazione dell'art. 3 CEDU: né con riguardo alla situazione generale del Caucaso settentrionale, nonostante documentate violazioni anche gravi dei diritti umani; né con riguardo ai gruppi operanti nella lotta di resistenza cecena, i quali non possono essere considerati sistematicamente ed automaticamente soggetti a trattamenti contrari alla Convenzione. Le autorità francesi, nondimeno, hanno omesso di valutare adeguatamente la posizione del ricorrente su base individuale, non avendo esaminato la portata del rischio legato alla circostanza che lo stesso, sospettato di essere coinvolto in attività terroristiche e, pertanto, segnalato dalle autorità russe, potesse presentare un profilo corrispondente ad una delle categorie particolarmente a rischio. Pertanto, l'espulsione violerebbe l'art. 3 CEDU, se eseguita in assenza di una valutazione adeguata *ex nunc* del potenziale rischio individuale e specifico per il ricorrente.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 13 ottobre 2022, T.Z. e altri c. Polonia, ric. n. 41764/17](#)

Categoria: Asilo, Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 13 CEDU – Art. 4, Protocollo 4 CEDU – Espulsione collettiva – Frontiera polacco-bielorussa

Fatto: i ricorrenti sono cittadini russi di origine cecena, una famiglia formata dai genitori e da quattro figli minori. Nell'arco temporale tra l'agosto 2016 e il marzo 2017 tentavano, per 22 volte, l'ingresso in Polonia presso il valico di Terespol, al confine con la Bielorussia. In tutte le occorrenze, veniva loro negato l'accesso

al territorio e le domande d'asilo presentate dalla famiglia, anche per iscritto, non venivano registrate. L'ultimo tentativo risale al giugno 2017, quando i ricorrenti riuscivano finalmente ad entrare in territorio polacco e a presentare domanda d'asilo grazie alla misura provvisoria ordinata alla Polonia dalla Corte EDU, ex art. 39 del proprio regolamento di procedura, che intimava a tale Stato di astenersi dal respingere i ricorrenti verso la Bielorussia.

Esito/punto di diritto: La Corte, richiamandosi alla sentenza resa nel caso [M.K. e altri c. Polonia](#) e relativa a profili fattuali analoghi, riscontra una violazione dell'art. 3 CEDU stante il rifiuto delle autorità polacche di consentire ai ricorrenti di rimanere sul territorio nazionale in attesa dell'esame delle loro domande d'asilo. Con una tale condotta, le autorità di frontiera hanno consapevolmente esposto la famiglia a un grave rischio di respingimento a catena e di trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Sulla base della stessa giurisprudenza, la Corte ha riscontrato altresì una violazione dell'art. 4, Protocollo n. 4, nonché dell'art. 13 CEDU, in combinato disposto con le già menzionate disposizioni.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 18 ottobre 2022, Muhammad c. Spagna, ric. n. 34085/17](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Art. 14 CEDU – Discriminazione – *Racial Profiling* – Spagna

Fatto: Il ricorrente, Zeshan Muhammad, è un cittadino pakistano che vive a Barcellona. Il caso riguarda il fermo del ricorrente da parte della polizia in una strada trafficata di Barcellona, in una zona turistica in cui i borseggi e i furti erano relativamente frequenti. Il ricorrente, a cui veniva chiesto di esibire un documento d'identità, rifiutava di farsi identificare e chiedeva se fosse stato controllato a causa del colore della sua pelle. Veniva quindi arrestato e portato in questura, dove gli veniva comminata una sanzione amministrativa per aver rifiutato l'identificazione e aver manifestato una "mancanza di rispetto verso l'autorità", "mostrando un atteggiamento insolente". Presentava, quindi, ricorso alla Corte EDU, sostenendo di aver subito un trattamento discriminatorio da parte della polizia spagnola legato a profilazione razziale (c.d. *racial profiling*) a causa della sua origine etnica e del colore della pelle. Invocava, quindi, la violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) letto in combinato disposto con l'art. 8 (diritto a rispetto della vita privata e familiare).

Esito/punto di diritto: La Corte ritiene anzitutto applicabili le norme invocate dal ricorrente: egli era stato sottoposto a un controllo d'identità da parte della polizia in pubblico, per strada, presumibilmente a causa del colore della sua pelle scura e quindi per motivi razziali. Il controllo aveva necessariamente influito sulla sua vita privata e sarebbe stato sufficiente a pregiudicare la sua integrità psicologica e identità etnica. Pertanto, il controllo di identità in questione rientra nell'ambito degli artt. 8 e 14 CEDU. Nel merito, la Corte osserva che, nei procedimenti interni, il ricorrente aveva fatto affidamento sul fatto che nessun altro appartenente alla "popolazione a maggioranza caucasica" era stato fermato sulla stessa strada immediatamente prima, durante o dopo il suo controllo di identità. Ciò, tuttavia, per la Corte non può essere considerato *per se* come un'indicazione della motivazione razziale della richiesta di esibire il documento di identità. Il ricorrente non aveva mostrato alcuna circostanza che potesse far pensare che la polizia avesse svolto controlli di identità motivati dall'animosità nei confronti di cittadini che condividevano l'etnia del ricorrente. Non vi è quindi motivo per la Corte di discostarsi dalla conclusione dei tribunali nazionali secondo cui l'atteggiamento del ricorrente, e non la sua etnia, era ciò che aveva indotto gli agenti di polizia a fermarlo e a identificarlo. Era stato solo il suo rifiuto a mostrare la prova della sua identità che aveva causato la sua detenzione, non essendo stato dimostrato che atteggiamenti razzisti avessero avuto un ruolo nel controllo dell'identità del ricorrente da parte della polizia. In conclusione, pertanto, la Corte esclude (per quattro voti contro tre) violazioni della CEDU da parte della Spagna.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 20 ottobre 2022, M.T. e altri c. Svezia, ric. n. 22105/18](#)

Categoria: Asilo, Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Ricongiungimento familiare – Legge svedese sugli stranieri – Asilo – Siria

Fatto: I ricorrenti sono cittadini siriani, M.T. e i suoi due figli M.A.K e A.A.K. I primi due vivono in Siria, mentre A.A.K. in Svezia. Giuntovi nel 2016, aveva chiesto asilo e, a causa della situazione d'insicurezza in Siria, aveva ottenuto un permesso temporaneo di soggiorno, valido 13 mesi (fino al dicembre 2017), e successivamente prorogato. Intanto, nel febbraio 2017, presso l'ambasciata svedese a Khartoum, gli altri due ricorrenti chiedevano – senza successo – permessi di soggiorno per la Svezia, facendo presenti i loro legami familiari con A.A.K. Il rifiuto delle autorità, di cui i ricorrenti lamentavano contrarietà all'art. 8 CEDU, si inseriva nel contesto della riforma della Legge sugli stranieri svedese, attuata a seguito dell'aumento record di richiedenti asilo (circa 163.000) registrato in Svezia dal 2015. La legge temporanea (in vigore dal 20 luglio 2016 al 19 luglio 2019) era intervenuta, tra l'altro, limitando il diritto al ricongiungimento familiare sia per i rifugiati che per le persone che beneficiano di protezione sussidiaria, ricollegandolo, in sostanza, al nucleo familiare e disponendone una sospensione nei confronti dei beneficiari di protezione sussidiaria nel periodo dal 20 luglio 2016 al 19 luglio 2019.

Esito/punto di diritto: La Corte ha richiamato la sentenza [M.A. c. Danimarca](#) in cui la Grande Camera aveva stabilito che un rifiuto di concedere il ricongiungimento familiare a una coppia di coniugi a causa di un periodo di attesa di tre anni applicabile ai beneficiari di protezione temporanea aveva comportato una violazione dell'art. 8 CEDU, ma aveva aggiunto che un periodo di due anni sarebbe accettabile. Nel caso di specie, la Corte nota che la legislazione svedese prevedeva un periodo di attesa di due anni (applicato da luglio 2017) e che l'interesse superiore del minore, di qualunque età, non poteva costituire una "carta vincente" tale da richiedere l'ammissione di tutti i minori che avrebbero migliori condizioni di vita in uno Stato contraente. Quanto al giusto equilibrio tra le esigenze dei ricorrenti e quelli della comunità dello Stato ospitante, la Corte ha sottolineato l'elevato numero di richiedenti asilo già accolti dalla Svezia e il conseguente peso avutosi per lo Stato e la società, motivi che il governo aveva addotto per la sospensione del ricongiungimento familiare per situazioni come quella dei ricorrenti. La Corte ha poi osservato che i ricorrenti non avevano altri legami con il Paese diversi da quelli di A.A.K., a cui era stato concesso un permesso temporaneo di soggiorno. La loro situazione era direttamente coperta dalla sospensione del ricongiungimento familiare, ai sensi della legge svedese, e i ricorrenti non erano stati in grado di dimostrare un livello di dipendenza tale da giustificare il ricongiungimento, ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte. In ogni caso, la Corte ha ritenuto che la sospensione del ricongiungimento non avesse avuto ripercussioni significative su A.A.K., dato che aveva vissuto e studiato in Svezia senza problemi già da due anni. Nel complesso, la Corte è soddisfatta del fatto che le autorità svedesi, nel sospendere il diritto dei ricorrenti al ricongiungimento familiare, avevano trovato un giusto equilibrio tra l'interesse al ricongiungimento e quello della collettività, intesa come tutela del benessere economico del Paese per il tramite della regolamentazione dell'immigrazione e del controllo della spesa pubblica: aspetti che rientrano nella discrezionalità e nel margine di apprezzamento dello Stato. Su queste basi viene quindi esclusa una violazione dell'art. 8 CEDU.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

Cassazione penale, Sez. I, sentenza del 14 ottobre 2022, n. 38819

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 14, comma 5-ter d.lgs. 286/98 – Reato di inottemperanza al decreto di espulsione – Giustificato motivo – Soggiorno – Inesigibilità della condotta

Fatto: Il ricorrente veniva dichiarato responsabile del reato di inottemperanza al decreto di espulsione *ex art.* 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98, e veniva condannato al pagamento di una multa di euro 8.000. Proponeva ricorso, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del giustificato motivo derivante dalla documentata nascita in Italia di una figlia a distanza di pochi giorni dal decreto di espulsione; ragione per la quale aveva ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche in data 11 febbraio 2021 (scadenza 23 maggio 2021).

Esito/punto di diritto: La Cassazione accoglie il ricorso, occupandosi di precisare il significato di «giustificato motivo» idoneo a escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore

di lasciare il territorio dello Stato. La Corte, innanzitutto, ricorda che la fattispecie in questione costituisce un reato omissivo proprio, il cui presupposto è rappresentato dall'adozione di due provvedimenti: l'ordine di allontanamento adottato dal Questore e il provvedimento di espulsione o respingimento adottato dal Prefetto. Si tratta di provvedimenti amministrativi che costituiscono presupposti positivi della condotta omissiva incriminata e contribuiscono a descrivere la tipicità del reato, sul piano oggettivo. Come precisato dalla Cassazione, le ragioni che possono legittimare la Pubblica amministrazione a non procedere all'espulsione costituiscono indici di riconoscimento dell'inesigibilità della condotta richiesta allo straniero. Inoltre, come era già stato stabilito da una sentenza del 2021 (Sez. 1, sentenza del 11 febbraio 2022, n. 9929), si ricorda che «la sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – l'onere della cui prova grava sull'interessato – incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa». Dunque, per riempire di significato la formula oggetto di interpretazione alla luce della finalità dell'incriminazione e del quadro normativo complessivo, la Corte dà rilevanza all'articolo 19, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 286/1998, secondo cui non è consentita l'espulsione, salvo i casi di cui all'art. 13, comma 1, nei confronti delle donne in stato di gravidanza o nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio. In conclusione, la Cassazione afferma che «al fine di individuare la sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, costituiscono indici di riconoscimento dell'inesigibilità della condotta richiesta allo straniero (padre o madre che sia), in applicazione del principio di tutela della gravidanza e della prole, lo stato di gestazione e, poi, la nascita del figlio fino al raggiungimento del sesto mese».